



## **COMUNE DI ROSATE**

- REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI ECONOMICI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI  
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI  
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE  
A PERSONE,  
ENTI PUBBLICI E PRIVATI**
  
- DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI BENI  
MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE**

**Approvato con deliberazione C.C. n° 9 del 13-5-04**

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 13.05.04, modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 26.05.2005.***

**Capo I - DISCIPLINA GENERALE**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Osservanza
- Art. 3 – Finalità degli interventi
- Art. 4 – Soggetti ordinari
- Art. 5 – Soggetti Straordinari
- Art. 6 – Linee di indirizzo

**Capo II – ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL' ISTRUZIONE**

- Art. 7 - Contributi alle istituzioni scolastiche
- Art. 8 - Borse di studio

**Capo III – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE**

- Art. 9 - Attività socio-assistenziali
- Art. 10 - Attività culturali
- Art. 11 – Promozione della pratica sportiva, attività ricreativa e tempo libero

**Capo IV – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

- Art. 12 – Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni
- Art. 13 – Contributi per manifestazioni ed iniziative occasionali
- Art. 14 - Interventi straordinari
- Art. 15 – Condizioni generali che regolano la concessione dei contributi
- Art. 16 – Pubblicizzazione degli interventi
- Art. 17 – Patrocinio
- Art. 18 – Disposizioni per l'utilizzo di beni mobili e immobili del Comune
- Art. 19 – Modalità di utilizzazione delle risorse
- Art. 21 – Modalità di presentazione delle domande

**Capo V – INTERVENTI DI SOSTEGNO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO**

- Art. 22 – Finalità degli interventi
- Art. 23 – Destinatari
- Art. 24 - Priorità
- Art. 25 – Condizioni di ammissibilità
- Art. 26 – Tipologia degli interventi economici
- Art. 27 – Modalità di erogazione
- Art. 28 – Istruttoria della domanda
- Art. 29 – Accertamento dello stato di bisogno
- Art. 30 – Procedimento Amministrativo

**Capo VI – SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE**

- Art. 31 - Finalità
- Art. 32 - Ambito applicazione
- Art. 33- Individuazione dei soggetti beneficiari
- Art. 34- Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico
- Art. 35- Criteri per la concessione di forme di sostegno economico
- Art. 36- Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

## **Capo I**

### **Disciplina generale**

#### **Art. 1- Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni da parte del Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità del Comune di Rosate.
2. Restano salvi i criteri, le forme e le diverse modalità di erogazione relativamente agli interventi di natura assistenziale gestiti dal Settore dei Servizi Sociali.

#### **Art. 2 – Osservanza**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.
2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme cui gli stessi si riferiscono.

#### **Art. 3 - Finalità degli interventi**

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, nei limiti delle risorse disponibili, nell'osservanza dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al fine di assicurare:
  - a. il diritto all'istruzione;
  - b. la promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
  - c. lo sviluppo delle libere forme associative;
  - d. la promozione delle attività culturali;
  - e. la cooperazione e la solidarietà nazionale ed internazionale;
  - f. la promozione delle attività produttive locali.
2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste analiticamente ma che, per le loro finalità, siano ad esso riconducibili.

#### **Art. 4 – Soggetti ordinari**

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici, che può essere a seconda dei casi anche regolata da apposite e specifiche convenzioni, è disposta a favore di:
  - a. enti privati, associazioni culturali, sociali e sportive, cooperative, comitati, fondazioni ed altre istituzioni che non perseguano finalità di lucro e che operino, di norma, sul territorio comunale e svolgano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune di Rosate;
  - b. enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune di Rosate;
  - c. associazioni e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, previamente concordate con l'Amministrazione comunale, a vantaggio della popolazione del Comune di Rosate

#### **Art. 5 – Soggetti straordinari**

In casi particolari, l'attribuzione di contributi economici può essere effettuata ad enti e privati, associazioni, fondazioni e comitati che non operano sul territorio comunale per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane o internazionali colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprima i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità da esso rappresentata.

#### **Art. 6 – Linee di indirizzo**

Le relazioni previsionali programmatiche allegate al bilancio di previsione costituiscono per ciascun settore interessato anche atto di indirizzo generale ai fini del perseguimento delle finalità del presente regolamento.

## **CAPO II**

### **Attività di promozione dell'istruzione**

#### **Art. 7 – Contributi alle Istituzioni Scolastiche**

1. Il Comune, al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, può provvedere alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche del territorio, per le competenze attribuitegli dalla legge per la scuola dell'obbligo, anche tramite l'erogazione di specifici contributi. L'erogazione dei contributi economici può essere disciplinata attraverso la stipula di idonee convenzioni.
2. Al fine di qualificare il sistema scolastico, rendendolo idoneo all'attuazione del diritto di ogni persona all'istruzione, in aggiunta agli interventi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, possono essere erogati particolari contributi per la fornitura e l'acquisto di attrezzature e materiale didattico e di arredamento, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librerie e simili e per interventi di manutenzione;
3. Il Comune può, inoltre, sostenere economicamente iniziative ed attività complementari e didattiche, parascolastiche ed extrascolastiche, attuate anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse componenti dell'intera comunità scolastica presente sul territorio comunale, nonché per lo sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative del territorio.

4. Le istituzioni scolastiche beneficiarie presentano al Comune un rendiconto che dimostri come sono stati utilizzati i contributi ricevuti, nel rispetto della destinazione determinata dall'atto di attribuzione.

#### **Art. 8 – Borse di Studio**

1. Il Comune di Rosate, nell'ambito degli interventi diretti ad assicurare il Diritto allo Studio, si riserva la facoltà di erogare borse di studio con lo scopo di favorire nella continuazione degli studi quegli studenti che dimostrano particolari attitudini e si trovano in disagiate condizioni economiche;
2. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale la concessione di assegni/borse di studio a sostegno delle spese scolastiche a carico delle famiglie meno abbienti o l'assegnazione di borse di studio, o altro riconoscimento, solo con lo scopo di gratificare gli studenti e i giovani che conseguono buoni risultati scolastici.
3. Delle borse di studio possono beneficiare gli studenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado e universitari residenti nel Comune di Rosate;
4. L'ottenimento dei benefici di cui sopra è subordinato alla partecipazione ad apposito bando di concorso;
5. Tutte le borse di studio sono conferite in base alla graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile;
6. L'ammontare annuale della somma disponibile per l'erogazione di borse di studio è fissata dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale;

### **CAPO III**

## **Contributi per la promozione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive**

#### **Art. 9 - Attività socio – assistenziali**

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività socio – assistenziali sono destinati ad incentivare iniziative di carattere umanitario e/o sociale proposte da enti e associazioni che rivestono direttamente od indirettamente interesse per la cittadinanza e che abbiano finalità compatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10 - Attività culturali**

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati a enti e associazioni che, previo accordo con l'Amministrazione comunale:
  - a. effettuino servizi ed iniziative culturali promosse e programmate dal Comune e destinate anche alla popolazione locale;
  - b. organizzino nel Comune, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che abbiano interesse per la comunità e concorrano alla sua valorizzazione; sono escluse le iniziative esclusivamente rivolte ai soli associati del sodalizio o i cui proventi siano destinati esclusivamente al privato promotore;

- c. organizzino o sostengano la realizzazione nel Comune di attività teatrali, musicali, ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
- d. organizzino attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservino e valorizzino antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- e. promuovano l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali.

#### **Art. 11 - Promozione della pratica sportiva, attività ricreative e tempo libero**

1. Il Comune, in considerazione della rilevanza sociale che riveste lo sport come fondamentale momento di aggregazione, di educazione e di integrazione sociale, ne promuove la diffusione e la pratica sul territorio comunale;
2. Il Comune può concedere contributi economici ad Associazione Sportive senza fine di lucro, operanti sul territorio, che svolgano attività dilettantistiche e che siano regolarmente affiliate alle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I., a sostegno delle attività da queste svolte. La concessione dei contributi economici può essere disciplinata da idonee convenzioni.
3. Il Comune può concedere altresì contributi una-tantum alle associazioni sportive per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive di particolare rilevanza o ad iniziative sportive amatoriali, di formazione ed educazione sportiva, di avviamento allo sport di persone disabili e/o in condizioni di disagio sociale.

### **CAPO IV**

## **Condizioni generali di concessione**

#### **Art. 12 - Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni**

Ai fini dell'attribuzione del contributo annuale, non disciplinato da eventuali specifiche convenzioni, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività svolta. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente o associazione ha fruito del contributo del Comune, oltre al programma dell'attività svolta nel corso dell'anno dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

#### **Art. 13 - Contributi per manifestazioni ed iniziative occasionali**

1. L'attribuzione di contributi assegnati ad enti e associazioni per concorrere alla realizzazione di manifestazioni culturali o sportive, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta dalla Giunta comunale, sulla base di un piano di spesa

- preventivo. L'erogazione del contributo avviene entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto riassuntivo di tutte le entrate e le spese sostenute;
2. Può essere disposta l'erogazione di un'anticipazione del contributo precedentemente allo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa.
  3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto di coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
  4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la rendicontazione delle spese sostenute qualora l'erogazione del contributo sia effettuata sulla base dell'avvenuta realizzazione di un servizio o dell'organizzazione e/o gestione di una manifestazione programmata e realizzata per conto del Comune;

#### **Art. 14 – Interventi straordinari**

1. Per attività ed iniziative non disciplinate nei precedenti articoli, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, promosse nell'interesse della comunità locale e per le quali sussistano ragioni tali da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. In tale caso si applicano in via analoga le disposizioni previste nei precedenti articoli.
3. La Giunta comunale può definire i criteri per l'assegnazione di contributi straordinari ai soggetti indicati dall'art. 5 del presente regolamento al fine di sostenere specifiche iniziative di aiuto e di solidarietà, anche internazionale, o d'interesse generale.

#### **Art. 15 - Condizioni generali che regolano la concessione dei contributi**

1. Il Comune, nel momento in cui a qualsiasi titolo concede un contributo economico, rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra enti e nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi concessi e non ancora corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire nelle seguenti forme:
  - a. assegnazione di contributi finanziari ordinari o straordinari;
  - b. assunzione di spese per l'acquisto di beni e forniture a diretto sostegno dell'attività;

- c. concessione gratuita dell'utilizzo di strutture e attrezzature di proprietà comunale o servizi erogati dal Comune secondo quanto previsto dal successivo art. 18 del presente regolamento, fatta salva ogni altra e diversa autorizzazione e/o concessione prescritta per il particolare utilizzo.
5. L'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari individuati nel presente regolamento, sono compatibili con sovvenzioni che gli stessi possono ricevere da enti pubblici o da privati, per le medesime finalità; la somma dei vari contributi non può superare le spese sostenute, e di ciò dovrà essere rilasciata apposita attestazione a cura dei beneficiari: in caso contrario, il contributo comunale sarà proporzionalmente ridotto.

#### **Art. 16 - Pubblicizzazione degli interventi**

1. Gli enti e le associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano all'esterno le loro attività o specifiche iniziative, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

#### **Art. 17 - Patrocinio**

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore ed è concesso dal Sindaco.
2. Per la concessione di patrocini si intende il riconoscimento da parte del Comune del valore culturale e ricreativo dell'iniziativa proposta
3. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari diretti a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio può prevedere la concessione a titolo gratuito di strutture, beni o servizi comunali secondo le modalità dei successivi artt 18 e 19;
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### **Art. 18 - Disposizioni per l'utilizzo di beni mobili e immobili del Comune**

1. I soggetti di cui agli artt 4 e 5 possono richiedere, per le finalità indicate dal regolamento, l'utilizzo temporaneo di beni mobili e immobili quali, a titolo esemplificativo:
  - palchi, sedie, tavoli, transenne, amplificazioni, attrezzature sportive, ecc.
  - sale e locali di proprietà comunale, impianti sportivi, aree verdi e pubbliche, ecc.
  - operazioni di facchinaggio e montaggio/smontaggio strutture
2. Le richieste in ordine ai vantaggi di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi di competenza detentori dei beni richiesti e sono effettuate su appositi moduli predisposti dagli stessi uffici.
3. La richiesta, sottoscritta dal rappresentante dell'associazione od organismo deve contenere la dichiarazione che il bene viene utilizzato per i fini di cui al presente regolamento.
4. In caso di concessione di beni di particolare valore economico va previsto un deposito cauzionale.
5. Le tariffe e il deposito cauzionale, in ordine all'utilizzo dei beni di cui ai commi precedenti, sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta dei servizi detentori degli stessi;
6. Le richieste sono evase in ordine alla data di presentazione e compatibilmente con le esigenze dei servizi

7. I soggetti che ottengono la concessione all'utilizzo di beni mobili e immobili sono direttamente responsabili per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti di cui al comma 1, e sono quindi tenuti alla rifusione dei danni arrecati. Gli utenti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico eventualmente presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate;
8. Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile che potesse derivare dall'uso degli impianti sarà responsabile il gruppo o l'associazione concessionaria nella persona del firmatario della domanda di concessione in uso a cui saranno addebitate le spese sostenute per l'eliminazione del danno;
9. Gli enti, le società e comunque tutti i concessionari degli impianti sono tenuti a contrarre polizza di assicurazione con istituti assicurativi a copertura di responsabilità civile avente per oggetto l'attività da svolgere e a titolo di garanzia contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall'utilizzo delle strutture di proprietà comunale;

#### **Art. 19 – riduzione/esenzione delle tariffe per l'utilizzo di beni mobili e immobili**

1. I soggetti di cui agli artt. 4 e 5 possono essere esonerati in misura parziale o totale dal pagamento della tariffa per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 18. Analogamente gli stessi soggetti possono essere esonerati, in misura parziale o totale, dal pagamento della tariffa per l'uso temporaneo di beni immobili di proprietà comunale, fermo restando l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente regolamento.
2. La concessione gratuita di beni mobili ed immobili per le finalità del presente regolamento viene rilasciata ai soggetti beneficiari con decreto sindacale.

#### **Art. 20 - Modalità di presentazione delle domande**

1. Le domande di contributo, redatte su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali competenti, devono essere indirizzate al Sindaco e devono pervenire entro il mese di ottobre di ciascun anno se riferite ad iniziative di carattere ricorrente, e almeno 30 giorni prima della data interessata se si tratta di singole iniziative occasionali (manifestazioni sportive, culturali ecc). In ogni caso può essere specificata l'entità del contributo richiesto.
2. La presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento, a corredo delle domande, condiziona l'effettiva erogazione delle somme concesse a titolo di contributo.
3. Le domande dovranno contenere l'eventuale dichiarazione di non assoggettabilità del contributo richiesto alla ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'art. 28 DPR 600/73.
4. L'istruttoria del procedimento è attribuita dal settore comunale competente per materia.

## **CAPO V**

### **Interventi di sostegno a persone in stato di bisogno**

#### **Art. 21 – Finalità degli interventi**

1. L'Assistenza Economica si inserisce in una serie di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in una situazione economica disagiata.
2. Gli interventi di assistenza economica sono rivolti ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze vitali minime, garantendo il rispetto del bisogno della persona, delle sue convinzioni personali e della sua dignità .

3. Il relativo beneficio è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia della persona.
4. Il beneficio stesso è attribuito esclusivamente e limitatamente per il tempo necessario al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare .
5. Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per :
  - *Integrare il reddito familiare o dei singoli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile che hanno minori in affidamento;*
  - *Favorire la permanenza del singolo o del nucleo presso il proprio domicilio;*
  - *Sostenere le spese dei soggiorni estivi degli anziani e degli invalidi*
  - *Sostenere spese per utenze;*
  - *Sopperire a necessità di carattere straordinario .*

#### **Art. 22 - Destinatari**

1. Sono destinatari degli interventi:
  - I cittadini italiani residenti nel Comune di Rosate;
  - Gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Rosate, comunque in possesso di permesso di soggiorno;
  - I profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e aventi dimora abituale nel Comune di Rosate;

#### **Art. 23 - Priorità**

I contributi economici per l'integrazione al minimo vitale sono destinati prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o con handicap accertato, ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e a famiglie i cui componenti siano destinatari di programmi individualizzati di recupero e reinserimento sociale.

#### **Art. 24 - Condizioni di ammissibilità**

1. Possono essere destinatari dei contributi con deliberazione della Giunta Comunale coloro che versano in stato di bisogno determinato dalle seguenti condizioni:
  - *Insufficienza del reddito familiare ;*
  - *Presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo ;*
  - *Esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazione a rischio di emarginazione per il nucleo familiare .*

#### **Art. 25 - Tipologia degli interventi economici**

1. Gli interventi possono concretizzarsi in :

##### **Contributo mensile di minimo vitale**

Gli interventi di minimo vitale sono quelli che garantiscono al singolo o al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita relativi alla alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene e cura della persona e alla conduzione della casa. Ai fini del calcolo dell'importo del contributo da erogare è impiegato l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oltre ad una eventuale relazione sociale redatta dall'assistente sociale.

### **Contributo straordinario o una-tantum**

E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari una-tantum per sopperire a:

- Carenze di servizi o bisogni particolari ,
- Per eventi eccezionali e comprovati ;
- Spese sanitarie per cure costose, prolungate e non differibili, qualora il relativo costo non sia coperto da altri Enti;
- Acquisto o riparazione di apparecchiature sanitarie o protesi in genere, per la parte di costo non coperta dagli Enti competenti;
- Inderogabile necessità di utilizzo di servizi privati (accesso ad ambulatori, centri riabilitativi ecc) per mancanza o inadeguatezza di servizi pubblici ,
- Spese di risanamento derivanti da interventi non procrastinabili e finalizzate a favorire la permanenza del nucleo familiare nell'alloggio abitato.

I contributi non potranno in nessun caso essere superiori alla differenza tra le spese da sostenere e il reddito. Ai fini del calcolo dell'importo del contributo da erogare è impiegato l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oltre ad una eventuale relazione sociale redatta dall'assistente sociale.

### **Art. 26 - Modalità di erogazione**

1. I contributi continuativi di minimo vitale sono erogati mensilmente e possono essere concessi per un periodo massimo di sei mesi l'anno; essi sono reiterabili solo a seguito di nuova istanza.
2. Sono escluse dai limiti di cui sopra le persone anziane ultrasessantacinquenni o situazioni valutate di particolare rilevanza sociale da parte del competente Ufficio Servizi Sociali.
3. L'eventuale ed accertata modificazione dello stato di bisogno del richiedente (personalmente tenuto a darne comunicazione all'Ufficio competente) può comportare la sospensione della prestazione o la riduzione della stessa nell'entità e/o nel tempo.
4. La concessione dei contributi straordinari o una-tantum viene erogata in un' unica soluzione e non è reiterabile prima di un semestre.

### **Art. 27 - Istruttoria della domanda**

1. La richiesta di prestazioni assistenziali dovrà essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali, su apposito modulo fornito dall'Ente.
2. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune può, anche su segnalazione di enti ed organizzazioni di volontariato, provvedere d'ufficio all'avvio del procedimento di richiesta di contributo, in sostituzione di soggetti impossibilitati o incapaci di farlo.
3. Alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante le dichiarazioni riportate nel modulo, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile (certificazione Isee) per chiarire le circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.
4. La composizione del nucleo familiare, il reddito e il patrimonio possono essere autocertificate su apposito modulo fornito dall'Ente, a norma del D.Lgs.109/1998.
5. Qualora la documentazione richiesta non sia consegnata senza giustificati motivi entro quindici giorni dalla data della richiesta, questa è da ritenersi respinta.

### **Art. 28 - Accertamento dello stato di bisogno**

1. La valutazione della situazione economica del richiedente il contributo economico viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare secondo quanto

previsto dall'art. 3 del regolamento comunale di applicazione dell'indicatore della situazione economica (Isee);

2. I benefici economici sono subordinati all'accertamento, da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, dello stato di necessità o indigenza del richiedente, che si dimostri tale da non consentire, con i mezzi propri e dei familiari, il soddisfacimento dei bisogni essenziali quotidiani del nucleo a cui appartiene, considerato anche l'eventuale apporto degli obbligati agli alimenti (ex artt.433 e ss.cc).
3. Il Comune adotta i propri provvedimenti sulla base della valutazione tecnica globale del competente Ufficio Servizi Sociali, corredata dalla documentazione fornita dal richiedente ed eventuali elementi integrativi acquisiti d'ufficio.
4. Il richiedente con la richiesta, dovrà autorizzare il Comune, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, ad eseguire controlli sia diretti che indiretti tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica (Isee) che a quella familiare.
5. Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo economico è determinata ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7, del regolamento comunale di applicazione dell'indicatore della situazione economica (Isee);
6. A tal fine il Comune può disporre visite domiciliari con personale qualificato, avvalersi dei dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali, ovvero ricorrere ad accertamenti per il tramite della Polizia Locale.
7. I beneficiari di contributi erogati per particolari esigenze (pagamento utenze, spese mediche, etc) sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante l'impiego delle somme percepite, la mancata presentazione della documentazione richiesta sarà considerato motivo di esclusione per la presentazione di nuova istanza per un periodo non inferiore a 1 anno.
8. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

#### **Art. 29 - Procedimento amministrativo**

1. L'Ufficio Servizi Sociali, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata dalla documentazione necessaria e fatta salva la possibilità di disporre supplementi di istruttoria sospendendo quindi i termini del procedimento, formula la proposta di ammissione o diniego al contributo.
2. Nel definire la prestazione, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di difficoltà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflittualità familiare accertata dall'Ufficio Servizi Sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dall'intestatario della scheda anagrafica familiare o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo delle prestazioni a beneficio di tutto il nucleo familiare.
3. L'esito del procedimento amministrativo ed ogni altra utile notizia saranno comunicati ai richiedenti presso il luogo di residenza

## **CAPO VI**

### **Sussidiarietà orizzontale**

#### **Art. 30 - Finalità**

1. In attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, il Comune di Rosate prevede forme di sostegno economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per forme di sostegno economico o sostegni economici, i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'amministrazione; b) per soggetti beneficiari, cittadini, associazioni, organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno;

#### **Art. 31 - Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del capo VI del presente regolamento attuano quanto previsto dall'art. 7 c. 1 della legge 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'amministrazione comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura patrizia intercorrenti tra amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

#### **Art. 32 - Individuazione dei soggetti beneficiari**

1. Il Comune individua periodicamente gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati) e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà, qualificandoli come settori di intervento prioritario.
2. Il Comune concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza/affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.
3. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati a ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico.
4. Il Comune può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili ad ambiti di attività dell'amministrazione e delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà.

#### **Art. 33 - Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico**

1. Il Comune di Rosate sollecita periodicamente, in relazione a quanto previsto dall'art. 32, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.
2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dal Comune per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni

amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.

3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dal Comune di Rosate in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

#### **Art. 34 - Criteri per la concessione di forme di sostegno economico**

1. Il Comune valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi degli art. 32 e 33 con riferimento ai seguenti criteri:
  - a) grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'amministrazione ai sensi del precedente art. 3, c. 1;
  - b) grado di coerenza-affinità dell'iniziativa-dell'intervento-del progetto con le attività istituzionali dell'amministrazione traduttive delle funzioni amministrative a essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario;
  - c) numero di persone interessate dall'attività;
  - d) durata dell'attività.

#### **Art. 35 - Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico**

1. Il Comune di Rosate verifica:
  - a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
  - b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.
2. Il Comune di Rosate verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.